



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N° 185 / 07 del 29/07/2019

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP125] – CUP: G15B18007380004 - CIG: 7746237CFB - Autorizzazione subappalto n. 2 alla ditta TECNOIMPIANTI DI BIANCHI ALESSANDRO E C. SAS con sede in Vidigulfo (PV), Via Don Pasquale Rovati 17 - CAP 27018, Codice Fiscale: 02746560180, P.IVA: 02746560180.

Premesso che:

- l'Impresa M.A.D.E.F SRL, con sede in Via Campora sn - 13100 Vercelli, P. Iva e C.F. 02499290027, aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, come da determinazione dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione registrata al n. Gen. 753/2019, per l'importo contrattuale di € 87.727,56, oltre agli oneri di sicurezza pari a € 8.048,53 ed all'IVA di legge, ha prodotto, in data 26/07/2019, in atti PG 66088/19, istanza tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione a subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OS3 alla società TECNOIMPIANTI DI BIANCHI ALESSANDRO E C. SAS con sede in Vidigulfo (PV), Via Don Pasquale Rovati 17 - CAP 27018, Codice Fiscale: 02746560180 e P.IVA: 02746560180, per un importo presunto di € 5.922,00, di cui € 300,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
- il contratto di appalto è in fase di stipula;
- il Rup dell'intervento ritiene comunque autorizzabile un subappalto nelle more contrattuali essendo i lavori già stati consegnati in data 18/06/2019;
- detta Impresa appaltatrice in sede di offerta ha indicato che intendeva subappaltare le opere relative ai lavori di cui al presente subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- come indicato dalla lettera d'invito, le presenti lavorazioni possono essere subappaltate rientrando nel limite del 30% dell'importo contrattuale, come prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Impresa appaltatrice ha trasmesso al Comune la documentazione prescritta dal comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, assumendosi le responsabilità previste dal comma 8 del medesimo art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- l'Impresa subappaltatrice, in base alla documentazione presentata, è in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-giuridici di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- l'Impresa subappaltatrice, in base alle dichiarazioni presentate, è in possesso dei requisiti di

ordine generale di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- tutti i soggetti dell'Impresa di cui al comma 3 del predetto articolo 80 del D.lgs 50/2016 possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016, prot. gen. n. 40263/2016, come integrato con decreti sindacali del 28 settembre 2017, prot. gen. n. 76051/2017 e del 18 giugno 2019, prot. gen. 53926/2019, di nomina dell'arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il Decreto del Segretario Generale, PG 63690/2019 del 18/07/2019, di sostituzione del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Pier Benedetto Mezzapelle dal 19/07/2019 al 26/07/2019 e con il Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Indovini;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: peg finanziario.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto "1^ variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 7 febbraio 2019 avente ad oggetto "2^ variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019. Parte II : Piano della performance, piano degli obiettivi e dotazione di personale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto "4^ variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario";
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della Prima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del primo adeguamento di Programma Triennale 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 avente ad oggetto: Seconda variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Dato atto

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi

- dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
 - dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
 - che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

DETERMINA

di autorizzare, per quanto citato in premessa, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, la società M.A.D.E.F SRL, con sede in Via Campora sn - 13100 Vercelli, P. Iva e C.F. 02499290027, aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, ad affidare alla società TECNOIMPIANTI DI BIANCHI ALESSANDRO E C. SAS con sede in Vidigulfo (PV), Via Don Pasquale Rovati 17 - CAP 27018, Codice Fiscale: 02746560180 e P.IVA: 02746560180, il subappalto n. 2 relativo alle lavorazioni rientranti nella categoria OS3, per un importo presunto di € 5.922,00, di cui € 300,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa).

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente il 29/07/2019 da Indovini Claudio Antonio / ArubaPEC S.p.A. valida dal 20/10/2017 02:00:00 al 20/10/2020 01:59:59 -